



Regolamento per il conferimento di titoli onorifici alla memoria

(emanato con Decreto Rettorale n. 73/2021, prot. n. 18644 del 16 marzo 2021)

(modificato con Decreto Rettorale n. 21/2022, prot. n. 3410 del 28 gennaio 2022)

Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per il conferimento di titoli onorifici alla memoria, che la Università degli Studi di Camerino rilascia agli studenti deceduti prima del conseguimento del titolo finale del percorso di studio da essi intrapreso.

Art. 2 – Laurea alla memoria

1. La Laurea alla memoria può essere conferita agli studenti universitari, iscritti ad un Corso di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a ciclo unico, deceduti prima del completamento delle attività previste dall'ultimo piano di studi approvato, qualora abbiano acquisito almeno il 75% dei CFU totali previsti.
2. Possono richiedere il conferimento della Laurea alla memoria i familiari degli studenti deceduti, inviandone richiesta alla struttura didattica del Corso di Laurea presso la Scuola di Ateneo ovvero la stessa struttura didattica.
3. La Laurea alla memoria è conferita con delibera del Senato Accademico su proposta della Scuola di Ateneo.
4. La Scuola di Ateneo può chiedere, se condivisa dai familiari, una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo.
5. Per il conferimento della Laurea alla memoria non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo.
6. La Segreteria Studenti è autorizzata alla predisposizione della pergamena di laurea con la citazione degli estremi della delibera del Consiglio di Scuola, del Senato Accademico e del provvedimento Rettorale di conferimento del titolo accademico e l'ulteriore informazione che lo stesso è titolo conferito alla memoria.

Art. 3 – Attestato alla memoria degli studi compiuti

1. L'attestato alla memoria degli studi compiuti può essere rilasciato agli studenti universitari, iscritti ad un Corso di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico, deceduti prima del completamento delle attività previste dall'ultimo piano di studi approvato, qualora abbiano acquisito una percentuale inferiore al 75% dei CFU totali previsti.
2. Possono richiedere il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 i familiari degli studenti deceduti, inviandone richiesta alla struttura didattica del Corso di Laurea presso la Scuola di Ateneo ovvero la stessa struttura didattica.
3. L'attestato alla memoria degli studi compiuti è conferito con delibera del Senato Accademico su proposta della Scuola di Ateneo.



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

4. La Scuola di Ateneo può chiedere, se condivisa dai familiari, una celebrazione per il conferimento del suddetto attestato.
5. Per il conferimento dell'attestato non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo.
6. La Segreteria Studenti è autorizzata alla predisposizione dell'attestato alla memoria degli studi compiuti con la citazione degli estremi della delibera del Consiglio di Scuola, del Senato Accademico, del provvedimento Rettorale di conferimento dell'attestato della memoria degli studi compiuti.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Università degli Studi di Camerino ed entra in vigore dalla data del decreto di emanazione.